

**Parti**

Ricorrente: Kozuba Premium Selection sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

**Dispositivo**

L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto vanno interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con riguardo alle cessioni di fabbricati alla condizione che la loro prima occupazione si sia verificata nel contesto di un'operazione imponibile. Queste stesse disposizioni vanno interpretate nel senso che non ostano a che una siffatta normativa nazionale subordini detta esenzione alla condizione che, nell'ipotesi di «miglioramento» di un fabbricato esistente, le spese sostenute non siano state superiori al 30 % del suo valore iniziale, a condizione che detta nozione di «miglioramento» sia interpretata nello stesso modo di quella di «trasformazione» di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, vale a dire nel senso che il fabbricato in oggetto deve aver subito modifiche sostanziali destinate a modificarne l'uso o a cambiarne considerevolmente le condizioni di occupazione.

<sup>(1)</sup> GU C 335 del 12.9.2016.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Rochus Geissel; in qualità di liquidatore della RGEX GmbH i.L. / Finanzamt Neuss (C-374/16), e Finanzamt Bergisch Gladbach / Igor Butin (C-375/16)**

(Cause riunite C-374/16 e C-375/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168, lettera a), articolo 178, lettera a), e articolo 226, punto 5 — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Indicazioni da riportare obbligatoriamente sulle fatture — Legittimo affidamento del soggetto passivo nella sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione)**

(2018/C 022/15)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

Ricorrenti: Rochus Geissel; in qualità di liquidatore della RGEX GmbH i.L. (C-374/16), Finanzamt Bergisch Gladbach (C-375/16)

Convenuti: Finanzamt Neuss (C-374/16), Igor Butin (C-75/16)

**Dispositivo**

L'articolo 168, lettera a), e l'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 226, punto 5, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che subordina l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte all'indicazione sulla fattura dell'indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette quest'ultima esercita la sua attività economica.

<sup>(1)</sup> GU C 392 del 24.10.2016.